

Regolamento interno di Acque di Caltanissetta S.p.A. per l'affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI

Art. 1 – Oggetto

1. Con il presente Regolamento interno Acque di Caltanissetta S.p.A. (di seguito la Società) determina le procedure per l'affidamento a terzi degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nell'ambito degli affidamenti in oggetto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia ai principi generali e alle disposizioni contenute nel Libro III del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché alle ulteriori normative speciali eventualmente applicabili oltre che alle procedure interne adottate da Acque di Caltanissetta S.p.A.

Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento è consentito, in via generale, nei limiti del budget annuale approvato e secondo le fasce di valore definite al successivo art. 10 per i lavori ed al successivo art. 12 per i servizi e le forniture.

Art. 3 – Responsabile Unico del Progetto

1. Il Direttore Generale della Società, con apposito atto, individua per ogni affidamento un Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche in ordine agli obblighi di acquisizione del C.I.G., di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. Può svolgere l'incarico di R.U.P. il dipendente in possesso di titolo di studio adeguato e di professionalità e competenze coerenti con l'oggetto dell'appalto.
3. Per gli appalti di lavori il R.U.P. deve essere un tecnico.
4. Al R.U.P. è demandata la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali dell'appalto. La conduzione delle procedure di affidamento rimane in capo all'Ufficio Gare e Appalti della società.
5. Il R.U.P. svolge i propri compiti con il supporto delle strutture societarie.
6. Il R.U.P. può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e di direttore dei lavori o direttore del contratto secondo le condizioni e nei limiti di cui agli artt. 6, 7 e 8 dell'Allegato I.2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Diversamente per le predette funzioni saranno nominati soggetti diversi.

Art. 4 – Direttore dei lavori

1. La Società, in base al modello di organizzazione prescelto, per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto

l'esecuzione di lavori, per ogni contratto individua un Direttore dei Lavori (D.L.); tale soggetto, salvo casi eccezionali, non deve coincidere con il R.U.P.

2. Il D.L. è tenuto a verificare la regolarità dell'esecuzione del contratto. Nello svolgimento dei propri compiti, il D.L. si attiene a quanto previsto dall'art. 114 e dalle disposizioni contenute nell'Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: redige e firma i libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale; cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto; verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti redige i processi verbali di accertamento dei fatti (in particolare quelli relativi all'avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell'esecuzione), redige il certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione.

Art. 5 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. La Società, in base al modello di organizzazione prescelto, per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi, per ogni contratto individua un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.); tale soggetto, salvo casi eccezionali, non deve coincidere con il R.U.P.

2. Il D.E.C. è tenuto a verificare la regolarità dell'esecuzione del contratto. Nello svolgimento dei propri compiti, il D.E.C. si attiene a quanto previsto dall'art. 114 e dalle disposizioni contenute nell'Allegato I.2 e nell'Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: presenta periodicamente al R.U.P. un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto; propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al R.U.P.; impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio; redige i processi verbali di accertamento dei fatti (in particolare quelli relativi all'avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell'esecuzione); rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e il certificato di regolare esecuzione

Art. 6 – Incentivi

1. Acque di Caltanissetta S.p.A., Società interamente a capitale privato, concessionaria di un pubblico servizio, opera nell'ambito dei Settori speciali e per tale incarico, non riconosce gli incentivi di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 7 – Atti autorizzativi

1. Ogni procedura di cui al presente Regolamento è autorizzata con Determina del Direttore Generale, previa richiesta del Responsabile del Dipartimento afferente al contratto, secondo le modalità e i limiti previsti dal presente regolamento e dalle relative procedure interne.

Art. 8 – Criteri e forme delle procedure

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, a seconda del caso, può essere applicato il criterio di scelta del

prezzo più basso, oppure quello alternativo dell'offerta economicamente più vantaggiosa – che richiede la previa determinazione di elementi di valutazione variabili – tenendosi conto della peculiare tipologia di opere, forniture e/o servizi di cui si necessita, e dei tempi a disposizione.

2. I contratti sono conclusi in forma di scrittura privata, con eventuali spese di registrazione a carico dell'affidatario. L'affidatario, prima dell'avvio della prestazione, deve dichiarare di accettare le norme contenute nel presente Regolamento, che viene reso consultabile anche mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

A tal fine, negli atti che si inviano al/ai concorrente/i, sarà indicato esplicitamente l'obbligo di accettazione del presente Regolamento. L'accettazione dovrà avvenire in forma scritta in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 9 – Responsabilità dell'Affidatario e del Contraente

1. L'Affidatario deve comunicare alla Società un recapito telefonico, un indirizzo PEC e/o un numero fax, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e/o di ordini urgenti da parte della Società medesima.

2. L'Affidatario qualora non conduca la prestazione personalmente, deve comunicare, prima della stipulazione del contratto, il nominativo di un suo referente o responsabile tecnico, che dovrà essere sempre contattabile durante l'esecuzione del contratto,

3. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa contraente, il D.L./D.E.C. applica gli strumenti di tutela previsti in contratto a garanzia della Società, previa contestazione scritta da parte del R.U.P. degli addebiti mossi all'impresa. La Società può anche avvalersi, ove contrattualmente previsto, dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento danni. In tale caso l'impresa non verrà presa in considerazione per successivi affidamenti almeno per anni due.

Titolo II – LAVORI

Il presente Titolo disciplina l'assegnazione dei contratti di lavori e dei contratti misti riconducibili ai contratti di lavori.

Art. 10 – Limiti di importo e modalità di assegnazione

1. I lavori da eseguire, in considerazione dell'importo, devono risultare da apposita relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, computo metrico estimativo, quadro economico dell'intervento, redatti a cura delle figure coinvolte (R.U.P., D.L., Progettista, ecc.)

2. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia inferiore a 150.000,00 euro, la Società può procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti e predisposti dalla Società.

3. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, si procede alla consultazione di

almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti e predisposti dalla Società, applicando il criterio della rotazione.

4. La lettera d'invito deve contenere di norma l'oggetto della prestazione e, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i termini di ricezione dell'offerta, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la tempistica, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità eventualmente previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni normative.

5. L'Affidatario, in tutte le procedure di cui ai commi 2 e 3, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al comma 6, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, da accertarsi nei modi indicati al comma 7. Di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva prima del perfezionamento del contratto. Agli elenchi di operatori economici, tenuti dalla Società possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza semestrale, a cura dell'ufficio gare.

6. Il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni ostantive elencate negli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Nelle procedure di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sarà cura della Società predisporre i relativi modelli di dichiarazioni da utilizzare in caso di partecipazione alle relative procedure.

7. La Società potrà provvedere all'accertamento dei requisiti di capacità morale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria, o mediante richiesta della documentazione ritenuta necessaria o mediante la consultazione delle pertinenti banche dati.

8. L'Affidatario ha l'obbligo di espressa accettazione del presente Regolamento.

Art. 11 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori di cui al presente Titolo è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali ad opera del D.L. di cui all'art. 4 del presente Regolamento; inoltre, lo stesso procede anche all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

2. È compito del D.L. documentare in modo dettagliato al R.U.P. l'andamento del rapporto contrattuale, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto della contabilità relativa al Certificato di pagamento e della susseguente fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

3. È compito del D.L. trasmettere all'Ufficio gare il verbale di avvio dei lavori, gli stati di avanzamento ed il verbale conclusivo dei lavori, al fine di permettere una adeguata programmazione annuale degli affidamenti.

4. Le fatture emesse dall'aggiudicatario dei lavori a seguito degli stati di avanzamento, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche secondo le procedure aziendali correnti, per accertare la regolare esecuzione del contratto

Titolo III - FORNITURE E SERVIZI

Il presente Titolo disciplina l'assegnazione dei contratti di fornitura di beni e prestazioni di servizi.

Art. 12 – Fasce di valore e modalità di assegnazione

1. Le forniture e i servizi da eseguire, in considerazione dell'importo, devono risultare da apposita relazione sulla

descrizione tecnica del servizio, computo metrico estimativo quadro economico dell'intervento, redatti a cura delle figure coinvolte (R.U.P., D.E.C., Progettista, ecc.).

2. Quando l'importo della fornitura di beni o prestazioni di servizi sia inferiore a 140.000,00 euro, la Società può procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti e predisposti dalla Società.

3. Quando l'importo fornitura di beni o prestazioni di servizi sia pari o superiore a 140.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, si procede alla consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti e predisposti dalla Società.

4. La lettera d'invito deve contenere di norma: l'oggetto della prestazione, i termini di ricezione dell'offerta, le eventuali garanzie, la tempistica, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità eventualmente previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni normative.

5. L'affidatario, nelle procedure di cui ai commi 2 e 3, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al comma 7, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, da accertarsi nei modi indicati al comma 8.

6. Agli elenchi di operatori economici, tenuti dalla Società possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Tali elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza semestrale, a cura dell'ufficio gare.

7. Il possesso dei requisiti di idoneità morale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023. Nelle procedure di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sarà cura della Società predisporre i relativi modelli di dichiarazioni a utilizzare in caso di partecipazione alle relative procedure.

8. La Società potrà provvedere all'accertamento dei requisiti di capacità morale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria, mediante richiesta della documentazione ritenuta necessaria o mediante la consultazione delle pertinenti banche dati.

9. L'Affidatario ha l'obbligo di espressa accettazione del presente Regolamento.

Art. 13 – Verifiche e regolare esecuzione

1. L'esecuzione delle forniture e/o dei servizi assegnati, a norma del presente Regolamento, è seguita dal D.E.C. di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Titolo è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali ad opera del D.E.C. di cui all'art. 5 del presente Regolamento; inoltre, lo stesso procede anche all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

3. È compito del D.E.C. documentare in modo dettagliato al R.U.P. l'andamento del rapporto contrattuale, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i servizi e le somministrazioni che formano oggetto della contabilità relativa al Certificato di pagamento e della susseguente fattura corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

4. È compito del D.E.C. trasmettere all'Ufficio gare il verbale di avvio del servizio, gli stati di avanzamento ed il verbale conclusivo, al fine di permettere una adeguata programmazione annuale degli affidamenti.

5. Le fatture emesse dall'aggiudicatario del servizio/della fornitura a seguito degli stati di avanzamento, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche secondo le procedure aziendali correnti per accertare la regolare esecuzione del contratto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14 – Affidamenti in somma urgenza

1. Al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, in conformità a quanto previsto dall'art. 140, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.ii., chi fra il R.U.P., Responsabile del settore competente e/o il Tecnico incaricato si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di somma urgenza, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di €. 500.000,00 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
2. La società provvede alla copertura della spesa e all'approvazione mediante Determina del Direttore Generale.
3. I lavori/servizi da eseguire devono risultare da apposita relazione sulla descrizione tecnica dei lavori/servizi, che dovrà contenere una stima della quantificazione dell'importo dell'intervento.
4. L'esecuzione dei lavori, servizi o forniture in caso di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del settore competente o dal Tecnico incaricato, nel rispetto dei principi di economicità, di trasparenza, del legittimo affidamento, di ragionevolezza e rotazione.
5. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate o la somministrazione dei materiali è definito sulla base di prezzi desunti da prezzi ufficiali di riferimento o, in mancanza di questi, da apposite analisi dei prezzi di mercato.
6. Il Tecnico incaricato e/o il R.U.P. compila, entro 10 giorni dall'esecuzione delle prestazioni, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette alla Società, ai fini della determinazione dell'importo effettivo dell'intervento eseguito.

Art. 15 - Affidamento

L'affidamento di lavori, servizi e forniture avviene su disposizione del Direttore Generale mediante Determina di aggiudicazione, previa ricezione di apposita valutazione tecnico-economica da parte del R.U.P. congiuntamente al D.L., D.E.C. o ai Responsabili del servizio, imperniata su criteri di economicità, imparzialità e parità di trattamento ed a seguito le opportune verifiche normativamente previste effettuate da parte dell'Ufficio competente i quali valuteranno le offerte pervenute.

Art. 16 - Misure di sicurezza

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.
2. L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, ha l'obbligo di consegnare alla Società tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

Art. 17 – Garanzie

1. L'impresa affidataria è tenuta a presentare garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del contratto. Nel caso di ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per cento per gli operatori economici che sono in possesso di certificazioni rilasciate da organismi accreditati, ai sensi di quanto stabilito dalle norme europee.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

Art. 18 – Trattamento dei dati

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) , esclusivamente nell'ambito di ciascun affidamento e nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito internet della Società.